

DETERMINAZIONE N° 59 del 13-02-2026

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico e schema di domanda per la raccolta di legna secca a terra ad uso domestico nel Demanio Forestale Regionale del Monte Carpegna Anno 2026

**IL RESPONSABILE
SETTORE TERRITORIO**

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 23/04/2018 è stato approvato il "Regolamento per la raccolta di legna secca a terra per uso domestico all'interno del Demanio Forestale Regionale del Monte Carpegna nel Comune di Carpegna";
- con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 15 del 31/07/2025 è stato approvato il "Regolamento per l'autorizzazione al transito sulla strada forestale del Monte Carpegna";

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 6 del 05.02.2026 ad oggetto "Apertura dei termini per la presentazione delle domande di raccolta legna secca per l'anno 2026"

VISTA la L.R. N. 6 del 23/02/2005 e s.m.i.: "Legge forestale regionale"

VISTA la normativa che regola l'attività di gestione del Demanio Forestale Regionale da parte delle Unioni Montane (L.R. 06/2005, Piano Forestale Regionale approvato con deliberazione n. 114 del 26/02/2009, Regolamento Regionale n. 4 del 03/04/2015 "Disposizioni per la gestione dei beni immobili della Regione");

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale Regionali adottate con D.G.R. n. 1732 del 17/12/2018;

VISTA la Legge Regionale 01 luglio 2008, n. 18 ad oggetto "Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"

VISTO il Piano di Gestione dei siti Natura 2000 SIC IT5310003 "Monti Sasso Simone e Simoncello" - SIC IT5310004 "Boschi del Carpegna" - SIC IT5310005 "Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti" - ZPS IT5310026 "Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello"

VISTA la DGR Marche n. 1471 del 10/11/2008 recante "Misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS)", che stabilisce il divieto di attività di disturbo alla fauna durante il periodo riproduttivo e di nidificazione;

VISTO il Piano di Gestione Agro-Forestale (PGAF) del D.F.R. del Monte Carpegna in Comune di Carpegna (PU), approvato con la Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n. 57 del 19/11/2024

RITENUTO necessario di rimodulare il calendario di raccolta previsto dall'Art. 6 del "Regolamento per la raccolta di legna secca a terra per uso domestico all'interno del Demanio Forestale Regionale del Monte Carpegna nel Comune di Carpegna", per garantire la piena conformità alla normativa ambientale regionale e la tutela della biodiversità del Monte Carpegna;

TENUTO CONTO che la FDR del Monte Carpegna, ricade all'interno della Zona B - di riserva generale orientata delle NTA del Piano del Parco.

VISTA la sezione del piano antincendio boschivo del territorio marchigiano del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L. 353/2000, in cui ricade la Foresta Demaniale Regionale del Monte Carpegna;

CONSIDERATO che:

- l'attuale dotazione finanziaria dell'Ente non consente di procedere all'affidamento dei lavori di pulizia e rimozione a ditte boschive esterne, dati i costi elevati di intervento su aree così vaste;
- l'accumulo eccessivo di legna secca e ramaglie a terra aumenta il carico di incendio, pertanto rimuovere questo materiale vegetale riduce la biomassa facilmente infiammabile, limitando il rischio di innesco e, soprattutto, la velocità di propagazione di un eventuale incendio nel sottobosco;
- la rimozione dei residui secchi e dei cimali caduti a terra rende il bosco più accessibile e sicuro per gli escursionisti, migliorando il decoro e la percorribilità dei sentieri all'interno del Demanio Forestale Regionale;
- il controllo del materiale a terra evita che, in caso di forti eventi meteorici, ramaglie e tronchi vengano trascinati dalle acque meteoriche verso i fossi e gli alvei, prevenendo potenziali ostruzioni idrauliche a valle;
- la raccolta controllata e manuale permette di liberare il suolo forestale da coltri eccessive di materiale morto che possono soffocare o impedire la normale rinnovazione naturale, favorendo così il ricambio generazionale della foresta;
- la rimozione di legname secco o deperiente limita la proliferazione di insetti xilofagi o funghi patogeni che, partendo dal materiale morto, potrebbero attaccare le piante sane limitrofe, garantendo una migliore salute complessiva del popolamento forestale, riducendo di fatto il rischio della generazione di fitopatologie;
- l'attività permette di mantenere sgombre le banchine e le pertinenze della viabilità di servizio, assicurando il libero transito ai mezzi di soccorso e antincendio.

DATO ATTO che:

- Per garantire l'equilibrio dell'ecosistema, la raccolta è limitata a un massimo di 40 quintali per richiedente e per un totale di 20 autorizzazioni annue;
- È tassativamente vietato l'uso di motoseghe (salvo deroga) e di mezzi pesanti superiori a 4 tonnellate, al fine di non danneggiare il suolo e la viabilità forestale;
- È fatto divieto assoluto di accesso e raccolta in presenza di manto nevoso, a tutela dell'integrità del fondo stradale e dell'incolumità pubblica;
- L'attività è interdetta dal 1° maggio al 31 agosto per ragioni di tutela biologica;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.241/90 e smi;
- il vigente Statuto dell'Unione Montana del Montefeltro;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di raccolta legna secca a terra per l'anno 2026.
2. DI APPROVARE il modello di Domanda (Allegato A), che prevedono espressamente:
 - o La residenza dei richiedenti nei Comuni dell'Unione;
 - o Il rilascio di max 20 permessi in ordine cronologico;
 - o La scadenza per la presentazione al 15/09/2026;
 - o L'accettazione delle clausole di responsabilità.
3. DI CONFERMARE il calendario di raccolta:
 - o FASE 1: Dal rilascio del permesso al 30 Aprile;
 - o SOSPENSIONE: Dal 01 Maggio al 31 Agosto;
 - o FASE 2: Dal 01 Settembre al 31 Dicembre.
4. DI STABILIRE che il permesso ha validità di 15 giorni consecutivi e che l'attività deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni di polizia forestale vigenti.
5. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Carpegna, all'Ente Parco e ai Carabinieri Forestali per le opportune attività di vigilanza.
6. DI DARE ATTO che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa a carico dell'Unione Montana;
7. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito dell'Unione Montana nella Sezione Amministrazione Trasparente e all'albo Pretorio dell'Unione Montana, da oggi, per 15 giorni consecutivi.

ALTRE INFORMAZIONI:

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): il sottoscritto GIGLIOTTI ANDREA;

Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art.6 del DPR 62/2013 e dell'art. 5 del Codice di comportamento dell'Ente;

non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 5 del Codice di comportamento dell'Ente

Il Responsabile del Procedimento	IL RESPONSABILE
F.to GIGLIOTTI ANDREA	F.to Geom. Corbellotti Andrea

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 Legge n.267/00.

Albo n° 89 del 13-02-2026

Il Responsabile della pubblicazione
Ercolani Susanna